

**Legge federale  
sulla pianificazione del territorio  
(Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)**

*Disegno*

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 2007<sup>1</sup>,  
decreta:*

**I**

La legge del 22 giugno 1979<sup>2</sup> sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

*Art. 8 cpv. 2 (nuovo)*

<sup>2</sup> I piani direttori specificano altresì i territori in cui occorre adottare misure particolari per garantire un rapporto equilibrato tra abitazioni primarie e secondarie.

**II**

*Disposizioni transitorie della modifica del ...*

<sup>1</sup> I Cantoni interessati adeguano i propri piani direttori alle esigenze della presente legge entro un termine di tre anni dall'entrata in vigore della stessa e provvedono affinché i Comuni interessati adottino, entro lo stesso termine, misure adeguate.

<sup>2</sup> Scaduto questo termine non saranno autorizzate abitazioni secondarie fino a quando i Cantoni e i Comuni non avranno adottato i necessari provvedimenti.

**III**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF 2007 5293  
<sup>2</sup> RS 700

